

Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette
nota del 16 marzo 1987, n.3687/86

Roma, 16 marzo 1987

Divisione IX - Prot.n.3687/86

Alla Circostrizione Doganale di Trieste
e p.c. Compartimento Doganale di Trieste

Oggetto: Zona franca di Trieste. Regime della temporanea importazione.

Si trasmette per opportuna conoscenza e norma, estratto¹ della seduta del Parlamento europeo nel corso del quale il Commissario delle Comunità europee Lord Cockfield ha dichiarato che il regime di T.I. nella zona franca di Trieste non è subordinato, all'applicazione delle condizioni economiche (art.5 e segg.reg. 1999/85 in circ.stampa n.2 del 27.1.87, prot.284/IX).

Il Direttore Generale

- omissis -

Rossetti (COM)².- Signor Presidente, desidero anzitutto esprimere il mio apprezzamento e quello del mio gruppo per il lavoro svolto dal relatore, apprezzamento non solo per la competenza dimostrata su una materia indubbiamente tecnica e complessa, ma anche dai risvolti politici ed economici di grande rilevanza, come lo stesso onorevole Seeler ha detto, ma anche per l'apertura, la sensibilità con cui ha guardato a situazioni e a problemi particolari emersi in commissione, come quelli sollevati adesso dall'ultimo relatore in ordine al regime delle zone franche delle Canarie e del punto franco di Trieste, di cui lo stesso onorevole Seeler si è ampiamente occupato.

L'augurio è che la Commissione e il Consiglio facciano altrettanto, guardando gli emendamenti proposti dal relatore e dalla commissione, con spirito possibilmente non burocratico e con la consapevolezza dei rilevanti interessi economici, degli equilibri delicati che stanno e sono alle spalle di questi emendamenti e di cui la commissione per le relazioni economiche esterne si è resa unanimemente interprete. Su alcune questioni, quindi, è una risposta politica che ci attendiamo da parte della Commissione e del Consiglio, e non già la nota degli uffici, con tutto il rispetto che il lavoro da questi svolto merita.

Desidero sottolineare in particolare l'esigenza di specificare nel regolamento che le operazioni di perfezionamento attivo nei punti franchi di Trieste non sono soggette a condizioni di ordine economico e a divieti, se non con esplicito richiamo, analogamente a quanto è oggi previsto nella direttiva e nel regolamento, per il vecchio porto franco di Amburgo. E questo, signor Commissario, onorevoli colleghi, per riparare ad una dimenticanza della precedente direttiva - la 69/75³ - dimenticanza che non è stata certo corretta e risolta da una nota messa a verbale e che non poche conseguenze negative ha avuto per il porto di Trieste, il quale ha con Amburgo analogie, a parte, ovviamente, la dimensione. Se Amburgo è porto franco dal 1881, Trieste lo è addirittura dal 1715, e questo particolare regime è stato confermato a beneficio dei paesi europei come l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, tanto nel Trattato di pace di San Germano del 1919⁴, quanto in quello di Parigi del 1947⁵ e nel Memorandum di Londra del 1954⁶. Come Amburgo, Trieste è un porto che lavora prevalentemente "estero per estero". Analogamente ad Amburgo, Trieste è stata particolarmente colpita dagli effetti della guerra ed ha visto, in particolare, drasticamente ridursi il suo retroterra con il passaggio di ampie zone del suo precedente territorio - in pratica tutta l'Istria - alla Jugoslavia. Ma, mentre queste circostanze sono state fatte valere molto giustamente - io ritengo - per Amburgo all'atto della sua adesione all'unione doganale, e oggi vengono altrettanto giustamente difese, ciò non è avvenuto per Trieste, forse perché l'Italia, fino a dieci anni fa, quando è stato firmato il Trattato di Osimo⁷ che definì una volta per tutte confini e sovranità su Trieste, non ne aveva la piena sovranità nazionale, ma soltanto l'amministrazione. Così, quando nel 1969 veniva varata la direttiva sulle zone franche qui più volte ricordata, Amburgo poté beneficiare di una deroga, in base alla quale il perfezionamento attivo non era soggetto ai vincoli esistenti per le altre zone franche, e ottenne altresì il libero utilizzo delle merci dei paesi terzi - ad esempio, dei mezzi di produzione per le imprese di porto franco - condizione indi-

¹ Copia del documento, con i relativi allegati, è depositata presso l'archivio dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste.

² Giorgio Rossetti deputato al Parlamento europeo.

³ Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.11-13). Abrogata dall'art.24, comma 3 del Reg. (CEE) n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

⁴ RDL 6 ottobre 1919, n.1804 "Approvazione del trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a San Germano".

⁵ Legge 25 novembre 1952, n.3054 "Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n.1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947".

⁶ Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il Territorio Libero di Trieste.

⁷ Legge 14 marzo 1977, n.73 "Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975".

spensabile per la sopravvivenza del porto stesso e della sua funzione economica. L'assenza nella direttiva di un'analoga esplicita deroga anche per Trieste ha avuto, signor Commissario, conseguenze assai pesanti che hanno portato alla scomparsa dal porto di Trieste delle aziende ivi operanti e al pregiudizio degli stessi traffici commerciali.

Le autorità portuali e le componenti economiche di tutta Trieste hanno recentemente inviato una nota al Governo italiano con la quale si afferma la convinzione degli operatori portuali e degli amministratori del porto che, con il passare del tempo, sia intervenuto di fatto un progressivo deterioramento dei contenuti istituzionali del regime di zona franca tale da inficiarne in larga misura le peculiarità connesse alla sua posizione geografica e alla sua tradizionale funzione economica a servizio dell'hinterland, quell'hinterland che - come ho qui ricordato - è internazionale. Ora, tra i punti da affrontare a livello comunitario le autorità economiche e portuali di Trieste, le stesse forze politiche, tutte le forze politiche pongono, esigono il riconoscimento ufficiale al Porto franco di Trieste del regime particolare di perfezionamento attivo.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, nella precedente legislatura il Parlamento votò un'importante risoluzione su Trieste che recava per la Commissione una serie di indicazioni, di suggerimenti e anche di impegni. Nulla è stato fatto finora e sono passati sei anni. Oggi c'è la possibilità, con un atto molto semplice, che niente toglie a nessuno, di fare un passo verso questa città e l'intera regione, che sentono con molta convinzione la loro vocazione e funzione europea, il loro ruolo di *trait d'union* tra Comunità europea, Balcani e Paesi del Terzo mondo.

- omissis -

Lord Cockfield, Vice-President of the Commission⁸

- omissis -

Amendment No 4 proposes to amend Article 8(b), second paragraph, so that processing operations at the free port in Trieste shall not be subject to conditions of an economic nature. This, in fact, follows directly from an international treaty, the Treaty of Peace between Italy and the Allied and associated powers signed at Paris on 10 February 1947. Therefore, the Commission is of the opinion that this provision does not need to be stated in the proposed regulation itself. The amendment, therefore, is unnecessary, and I suggest it should not be adopted. There are, in fact, no differences in the legal position between the free port of Trieste and the free port of Hamburg. There may be differences in the extent to which economic use can be made of the legal facilities available, but that is not a matter that we can deal with in the regulation.

Lord Cockfield, Vice-Presidente della Commissione.

⁹L'emendamento n.4 propone di modificare l'articolo 8(b), secondo paragrafo, cosicché operazioni di produzione nel porto franco di Trieste non saranno soggette a condizioni di natura economica. Questo, infatti, proviene direttamente da un trattato internazionale, il Trattato di Pace fra l'Italia e gli Alleati e potenze associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Perciò la Commissione è dell'opinione che questo non necessita di essere dichiarato nello stesso regolamento proposto. L'emendamento, perciò, non è necessario, ed io suggerisco che non dovrebbe essere adottato. Non vi sono, infatti, differenze per quanto riguarda la posizione legale fra il porto franco di Trieste e il porto franco di Amburgo. Vi possono essere differenze sull'uso economico delle facilitazioni legali, ma questa non è una faccenda che noi possiamo trattare nel regolamento

- omissis -

Mizzau (PPE)¹⁰ - Concordiamo con il relatore, onorevole Seeler, quando egli sostiene che non si tratta qui solo di un regolamento tecnico, ma di una normativa economica volta ad armonizzare la legislazione europea, per lo sviluppo di zone che presentano maggiori difficoltà.

Desidero accennare ad una zona, che è disciplinata dal Trattato di pace con l'Italia, ossia quella di Trieste: una zona libera che è prevista da trattati internazionali, in data anteriore al Trattato di Roma. Anche il più recente Trattato di Osimo, che ha regolato definitivamente le questioni tra Italia e Jugoslavia, ha confermato le zone franche, conferendo loro più larghe funzioni e più precise strutture. Lo stesso Trattato di Osimo è, d'altra parte, un'appendice al Trattato di pace e quindi è ad esso collegato.

Il Commissario, nel suo intervento, ha affermato che i due emendamenti non erano necessari, perché non esistono differenze rispetto ad Amburgo. Se non ci sono differenze, non vedo proprio perché non dovremmo dirlo.

Ringrazio il relatore per il parere favorevole da lui espresso in ordine a questi due emendamenti, come pure l'Assemblea, che ha voluto approvarli.

- omissis -

⁸ Si tratta della Commissione Delors dell'Unione Europea che rimase in carica dal 1985 al 1995. Durante il primo mandato dall'1985 al 1989 Lord Francis Arthur Cockfield aveva le competenze sul mercato Interno e sul Diritto Tributario e Dogane (estensore del Libro bianco sul completamento del mercato interno).

⁹ La traduzione riportata è quella allegata alla nota da parte del Ministero.

¹⁰ Alfeo Mizzau deputato al Parlamento europeo.